

Pubblicato il 24/01/2024

N. 00103/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01045/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla
minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lencioni e
Andrea Pontenani, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto d'istruzione superiore Cicognini
- Rodari Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex
lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. -OMISSIS-, comunicato alla ricorrente in pari data,

a firma del Dirigente scolastico dell'Istituto Statale d'istruzione secondaria superiore Cicognini – Rodari, recante diniego parziale della domanda di accesso del -OMISSIS-, integrata con domanda del -OMISSIS-;

- del provvedimento prot. -OMISSIS-, comunicato alla ricorrente in pari data, a firma del Dirigente scolastico dell'Istituto Statale d'istruzione secondaria superiore Cicognini – Rodari, recante diniego della domanda di accesso del -OMISSIS-;

e per l'accertamento del diritto della ricorrente all'accesso alla documentazione richiesta con domanda del -OMISSIS- ed in particolare delle Relazioni della psicologa conseguenti agli incontri presso la Classe -OMISSIS- nonché della relazione del referente scolastico antibullismo, ove necessario previa omissione di eventuali dati sensibili di terzi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Istituto di Istruzione Superiore F Cicognini G Rodari Prato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente, quale esercente la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, ha presentato all'Istituto scolastico Cicognini-Rodari di Prato una domanda di accesso agli atti, qualificando il proprio interesse come difensivo *“parte integrante della denuncia presentata agli organi di competenza”*.

Essa espone che la propria figlia aveva frequentato, per l'anno scolastico -

OMISSIS-, la Classe -OMISSIS- presso il Liceo Musicale Cicognini-Rodari di Prato, nel corso del quale si sarebbero verificati, in danno di quest'ultima nonché di altro studente, fenomeni di prepotenza e bullismo da parte di un compagno di classe, ciò che aveva indotto l'odierna ricorrente alla presentazione di una denuncia querela presso la Legione Carabinieri Toscana, Comando di Jolo (Prato).

La domanda di accesso inoltrata alla scuola riguardava in particolare i seguenti atti: *“Verbale dell'assemblea di classe -OMISSIS-, svoltasi il giorno -OMISSIS-. Relazione della Dott.ssa -OMISSIS-, psicologa, in seguito ai due incontri del -OMISSIS- e -OMISSIS- in classe -OMISSIS-. Relazione della Prof.ssa -OMISSIS-, ref. per il bullismo, in seguito al percorso iniziato con la classe -OMISSIS-”*.

All'istanza del -OMISSIS-, faceva seguito un primo diniego del -OMISSIS-, con il quale il Dirigente scolastico adduceva che *“i documenti richiesti non possono essere evasi in quanto sono atti endoprocedurali ricoperti da privacy”*.

Riesaminata la domanda ad esito della nota della ricorrente del -OMISSIS-, il -OMISSIS-, il Dirigente, in accoglimento parziale della domanda del -OMISSIS-, forniva alla ricorrente il verbale della riunione di classe del -OMISSIS-, ma non anche la relazione del referente per il bullismo e la relazione della psicologa inerente alle sedute del -OMISSIS- e -OMISSIS-, sul presupposto che: *“il TU di cui al D.Lgs 297/1994 non prevede la verbalizzazione degli incontri da Lei indicati. Pertanto la Sua richiesta non può essere completamente evasa poiché si chiede all'amministrazione di esibire documenti non previsti”*.

La ricorrente ha dunque proposto il presente ricorso ex art. 116 c.p.a. impugnando entrambi i provvedimenti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, e deducendo i vizi di: *“Violazione e falsa applicazione dei principi ricavabili dagli artt. 22, 23, 24 della l. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dei principi ricavabili dagli artt. 1 e ss del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. Eccesso di potere per difetto*

di motivazione”, e concludendo per l’accertamento del proprio “diritto all’accesso alla documentazione richiesta con domanda del -OMISSIS- ed in particolare delle Relazioni della psicologa conseguenti agli incontri presso la Classe -OMISSIS-, nonché della relazione del referente scolastico antibullismo, ove necessario previa omissione di eventuali dati sensibili di terzi”.

Si è costituito il Ministero dell’Istruzione unitamente all’ Istituto “Cicognini Rodari” di Prato depositando una relazione del Dirigente scolastico insieme alla documentazione procedimentale.

Preliminarmente, l’amministrazione scolastica, nella propria relazione, ha eccepito l’inammissibilità della seconda istanza di accesso agli atti in quanto reiterata sulla base delle stesse motivazioni di quella in precedenza respinta.

Nel merito la medesima resistente ha eccepito l’inesistenza della richiesta relazione della Prof.ssa -OMISSIS-, referente per il bullismo, non essendovi al riguardo atti formati e detenuti dalla scuola, ed ha altresì spiegato di aver ritenuto di escludere l’ostensione della relazione della psicologa, Dott.ssa -OMISSIS-, sia in ragione del segreto professionale cui sarebbe tenuta quest’ultima, sia in quanto gli interventi della medesima psicologa rientrerebbero “in una pianificazione molto più ampia rispetto all’utilità del documento richiesto”, e in particolare nell’ambito del “progetto benessere” rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto, oltre che ai genitori e al personale della scuola. Il Dirigente scolastico ha anche evidenziato come nell’ambito del consiglio di classe del -OMISSIS-, convocato a seguito di segnalazione della ricorrente per un ipotetico episodio di bullismo ai danni della figlia, non fossero emerse situazioni patologiche comportamentali tali da individuare con certezza il soggetto responsabile di tali presunti comportamenti. Alla luce di ciò, il Consiglio di classe non aveva ritenuto di procedere per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari (a parte l’allontanamento di una

educatrice coinvolta nei fatti), essendo peraltro emerso che il tutto fosse stato consumato al di fuori delle competenze o vigilanza della scuola (ossia all'interno di una *chat whatsapp* privata, il cui contenuto non era stato reso pubblico in nessun *network*, rete internet o *social media*), dove l'Istituto non aveva potere di intervento. Nella medesima relazione, al fine di evidenziare l'ampia portata della relazione della psicologa nonché i connessi problemi di riservatezza, si è peraltro evidenziato che la composizione della -OMISSIS-^ -OMISSIS- presenterebbe nel 60% (12 su 21) problematiche soggettive di particolare attenzione da parte di tutti i docenti, costituite da segnalazione e certificazioni per BES (bisogni educativi speciali), DSA (disturbo specifico di apprendimento) e Legge 104 (handicap), con relativi PdP (Piano didattico personalizzato) e PEI (Piano educativo individualizzato). Dunque, in costanza di dinamiche relazionali alterate, gli interventi degli specialisti avrebbero avuto lo scopo più ampio di ristabilire un clima generale di serenità, in modo da non peggiorare lo stato patologico o/e psicologico di tutti i ragazzi segnalati o certificati, con l'obiettivo di poter facilitare l'apprendimento in modo sereno e quindi il successo formativo.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 14 dicembre 2023, il Collegio, avendo considerato che - rispetto alla domanda di accesso relativa alle relazioni della psicologa conseguenti agli incontri presso la Classe -OMISSIS- del -OMISSIS- e del -OMISSIS- - l'Istituto scolastico resistente, nella propria relazione difensiva, aveva fra l'altro opposto l'esistenza del segreto professionale, ha ritenuto necessario: *“che la parte resistente chiarisca se tale decisione sia stata assunta in via autonoma dall'Istituto oppure in presenza di una formale ed esplicita opposizione della psicologa, appositamente interpellata sul punto e legittimata a far valere il suddetto segreto professionale”*.

All'udienza in camera di consiglio del 23 gennaio 2024 la causa è stata

trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso formulata nella relazione depositata in atti, non potendo essere qualificato, il secondo provvedimento di diniego all'accesso del -OMISSIS-, come meramente confermativo del primo, essendo stato questo emesso – in seguito ad una reiterazione dell'istanza di accesso – ma anche all'esito di una nuova istruttoria e con una diversa motivazione.

2. Ancora in premessa, occorre chiarire come il presente giudizio abbia per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso ex L. n. 241/1990, più che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell'atto amministrativo formalmente impugnato. Infatti, il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116, co. 4, c.p.a.). Questo implica che, al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice non può limitarsi a verificare l'esistenza di vizi nella determinazione amministrativa, ma deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo ovvero tenendo conto delle ragioni ulteriori indicate dall'amministrazione in sede processuale (cfr., T.A.R. Toscana, sez. II, 12 luglio 2019, n.185; Cons. di Stato, sez. VI, -OMISSIS- 2011, n. 117).

3. Ciò premesso l'Istituto scolastico, nella propria relazione ha spiegato le obiettive ragioni della mancata formazione di una relazione della prof.ssa -OMISSIS-, referente per il bullismo, per cui non trattandosi di documento materialmente esistente e detenuto dalla scuola, alcun accesso può essere

concretamente dispiegato rispetto a tale documento.

4. Quanto invece alla relazione della psicologa afferente i due incontri con la classe del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, l'art. 24 della legge n. 241/1990 introduce alcune limitazioni di carattere oggettivo, definendo le ipotesi in cui determinate categorie di documenti sono sottratte all'accesso, stabilendo che il diritto di accesso *“è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento”*; disposizione questa che testimonia come l'innovazione legislativa introdotta con la legge n. 241/1990, se ridimensiona la portata sistematica del segreto amministrativo, non travolge tuttavia le diverse ipotesi di segreti, previsti dall'ordinamento, finalizzati a tutelare interessi specifici. Si tratta in questi casi di limiti assoluti, tassativamente individuati e finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e ritenuti da tutelare in via prioritaria rispetto all'interesse a conoscere i documenti amministrativi. Il segreto professionale, specificamente tutelato dagli artt. 622 c.p. e 200 c.p.p., rientra a pieno titolo tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento per i quali, a norma dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, è appunto precluso l'esercizio del diritto di accesso in modo assoluto, senza necessità di effettuare alcun tipo di bilanciamento con altri interessi.

I documenti, seppure formati o detenuti dall'Amministrazione, in tale eventualità non sono suscettibili di divulgazione, giacché il principio di trasparenza cede innanzi alla esigenza di salvaguardare l'interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto.

5. Nella fattispecie in esame, a seguito del chiarimento istruttorio richiesto dal Collegio, è stata acquisita in atti la dichiarazione della dott.ssa -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale quest'ultima dichiara di *“rinnovare”* la propria

richiesta di far valere il segreto professionale sui documenti oggetto di domanda di accesso. Risulta dunque che la mancata ostensione delle relazioni della psicologa è stata disposta dalla scuola su esplicita opposizione della psicologa appositamente interpellata sul punto, con la conseguenza che l'accesso non può essere dispiegato sulle richieste relazioni della dott.ssa - OMISSIS- afferenti agli incontri avvenuti in classe -OMISSIS- del -OMISSIS- e del -OMISSIS-.

6. Per tali ragioni il ricorso deve essere integralmente respinto.

7. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti stante la scarsa chiarezza delle iniziali ragioni ostative all'accesso opposte dall'amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

L'ESTENSORE

Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE

Riccardo Giani

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.